



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

*Presso la Corte di Appello di Messina*

Devoto n° 1/2022

Al Sig. Presidente Corte di Appello  
Messina

Pres. 70/22 del 10/01/2022

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali  
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica  
Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni  
Al Sig. Procuratore della Repubblica Tribunale per i Minorenni  
Messina

Ai Sigg. Presidenti Consigli dell'Ordine e gli Avvocati  
Ai Sigg. Presidenti Camere Penali  
Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti

Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi di tutti gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di  
Messina

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19; Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1.

Con provvedimenti di questa Procura Generale del 6 ottobre 2021 n. 4972 e del 13 ottobre 2021 n. 5149 (che, ad ogni buon fine si allegano al presente decreto), sono state dettate disposizioni operative sull'impiego delle certificazioni verdi negli Uffici Giudiziari, ai sensi del D.L.127/2021, e sono stati individuati i delegati per gli accertamenti e verifiche sul personale di magistratura e sul personale amministrativo, deleghe che devono ritenersi tutt'ora pienamente operanti.

Sussiste la necessità, avuto riguardo all'entrata in vigore con decorrenza 8 gennaio 2022 del D.L. indicato in oggetto, di emanare ulteriori disposizioni operative con riferimento: a) all'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 (art. 1 D.L. cit.); b) all'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3 D.L. cit.).

**A)**

Per effetto dell'art. 4 quater del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, **l'obbligo vaccinale** per prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 si applica, con decorrenza 8 gennaio 2022, a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel

territorio dello Stato che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età**, o che compiono il cinquantesimo anno di età tra l'8 gennaio 2022 ed il 15 giugno 2022. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle già emanate circolari del Ministero della Salute; si rammenta, al riguardo, che la certificazione prodotta dovrà essere inoltrata alla competente ASP per gli accertamenti di competenza.

**L'accesso agli Uffici giudiziari, con decorrenza 15 febbraio 2022**, per tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (su cui vedi infra) sarà pertanto consentito dietro esibizione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lett.a), b), e c bis) del decreto legge n.52/2021 (*c.d. green pass rafforzato*)<sup>1</sup>.

Le verifiche delle certificazioni verdi sopra indicate, a cura dei responsabili della sicurezza delle strutture (Procuratore generale e delegati), sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.L. n.52 /2021, vale a dire mediante l'App Verifica Covid-19 installata negli smartphone consegnati a tal fine al personale addetto ai servizi di vigilanza.

I soggetti sottoposti all'obbligo, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultino comunque privi della stessa sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. E' bene evidenziare che l'accesso agli Uffici Giudiziari in violazione del citato obbligo vaccinale è vietato e che la violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 4, commi 1,3,5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito nella L. n. 35/2020.

Ulteriori sanzioni (pena pecuniaria di euro 100 irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate) sono poste a carico dei soggetti che, alla data del 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (I dose), o che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, o che non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19.

Le disposizioni sopra esposte si applicano a tutti soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che, per qualsiasi ragione, debbano accedere, a far data dal 15 febbraio 2021, agli uffici giudiziari, e quindi a titolo esemplificativo ai magistrati togati ed onorari, dipendenti amministrativi, avvocati, consulenti, periti e ausiliari del giudice, e a tutti coloro che esercitano attività lavorativa all'interno degli uffici giudiziari.

## **B)**

Ai sensi dell'art. 9 sexies, commi 4 e 8, del D.L. n. 52/2021, convertito con L. n. 87/2021, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 1/2022, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo

---

<sup>1</sup> Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

D.L. (**8 gennaio 2022**), i difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari, sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2°, D.L. 52/2021 (*green pass base*).

Tale disposizione non si applica, unicamente, ai testimoni ed alle parti del processo.

Per il disposto del comma 8 bis del D.L. 52/2021 l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Come già ricordato con il decreto 5149/2021 di questo Generale ufficio, il controllo è effettuato a tappeto dal personale preposto al servizio di vigilanza, all'ingresso dei Palazzi di Giustizia, mediante l'App Verifica Covid-19 installata sugli smartphone in dotazione.

Nelle sedi in cui non è operativo il servizio di vigilanza (Giudici di Pace di Mistretta e di Patti, sez. staccata Tribunale Lipari, Uffici Unep Messina) i controlli si effettueranno giornalmente a campione, a cura del funzionario amministrativo più alto in grado, e sempre mediante l'App Verifica Covid-19. Per i controlli effettuati all'ingresso il personale del servizio di vigilanza vieterà al soggetto privo di valido green pass, o che rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi anche con l'ausilio della forza pubblica.

Il preposto al controllo comunicherà con immediatezza al competente ufficio il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso.

\*\*\*

Per effetto di quanto sopra esposto, in sintesi, il personale addetto ai servizi di vigilanza provvederà, con decorrenza 10 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, a richiedere al momento dell'accesso al Palazzo di Giustizia –con le modalità prima indicate– ai magistrati, avvocati, periti ed altri ausiliari del giudice, tirocinanti, polizia giudiziaria, addetti al bar, operatori, fornitori etc., l'esibizione del *green pass base*. Tale richiesta non sarà avanzata nei confronti delle parti dei processi e dei testimoni, ai quali è sempre consentito l'accesso.

Lo stesso personale, con decorrenza 1° febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022 (art. 9 bis commi 1 bis e 1 ter D.L. 52/2021, come modificato dall'art. 3 D.L. n.1/2022), provvederà a richiedere l'esibizione del *green pass base* a tutti i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi attività inerente la fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione ( es. richiesta certificati, copie sentenze etc.).

Con decorrenza 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022 il personale addetto ai servizi di vigilanza provvederà a richiedere l'esibizione del *green pass rafforzato* a tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai provvedimenti del Procuratore Generale n. 4972 del 6 ottobre 2021 e n.5149 del 13 ottobre 2021.

Si comunichi ai responsabili dei servizi di vigilanza e al Comandante Nucleo Carabinieri Tribunali. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Procura Generale di Messina, e sarà trasmesso al C.S.M ([protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)), al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello

di Messina, al Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; ai RSPP e medici competenti, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla RSU in sede.

Messina 10 gennaio 2022

Il Procuratore Generale  
Vincenzo Barbaro

